

Sentenza N. 99 depositata il 5 giugno 2015

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n.17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n.60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni), **art. 2**

Esito: Illegittimità costituzionale

In premessa, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'impugnato art.2 della legge Regione Veneto 17/2014 che introduce i **commi 6-bis e 6-ter** all'art.8 della l.r. 60/1993.

Il comma 6-bis prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, *emana indicazioni tecniche sui requisiti delle strutture di ricovero e custodia per gli animali*. In sostanza, la disposizione è finalizzata ad attuare la disciplina posta al comma 2bis dell'art.3 della l.r.60/1993 che *vieta al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e temporanee di sicurezza*.

Il comma 6-ter prevede che le citate strutture e recinzioni, realizzate secondo le modalità indicate dalla Giunta, *sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi*.

L'impugnazione del Presidente del Consiglio ha per oggetto specifico proprio il contenuto del comma 6-ter, ritenendolo illegittimo:

- in violazione dell'art.117, primo comma, della Costituzione, per aver previsto la realizzazione delle strutture di ricovero in conformità soltanto alle indicazioni tecniche delle Giunta regionale e, pertanto, in contrasto con la normazione dell'Unione europea sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, (disciplina di forte tutela ambientale recepita attraverso l'art.5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n.357);
- in violazione dell'art.117, secondo comma, della Costituzione, avendo la Regione Veneto legiferato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali riservata alla sfera legislativa esclusiva dello Stato, abbassando così il livello di tutela ambientale.

Contro le censure sollevate dal Presidente del Consiglio, la Regione Veneto, nel difendersi, ha sostenuto una lettura della norma regionale che limita il contenuto dispositivo soltanto in riferimento alle strutture temporanee e di preminente carattere domestico e privato, ritenendo che i veri rifugi per i cani siano, invece, assoggettati alla disciplina ordinaria. La difesa regionale ha inoltre richiesto alla Corte di rigettare la questione di legittimità costituzionale tramite un'interpretazione adeguatrice della norma che la presupporrebbe costituzionalmente compatibile, qualora escludesse *dal suo ambito applicativo qualsiasi fattispecie che lo Stato abbia regolato o avrebbe potuto regolare.*

La Corte non ha condiviso gli argomenti addotti dalla difesa regionale in considerazione del dato letterale della norma che esplicitamente tutela gli animali di affezione *anche* nei casi di detenzione temporanea, quindi ammettendo l'ambito di applicazione della stessa norma a qualsiasi struttura di ricovero degli animali. La Corte non ha ritenuto neppure possibile un'interpretazione adeguatrice, perché la norma prevede espressamente la deroga non soltanto alla normativa regionale, ma *anche agli strumenti territoriali, ambientali, urbanisti ed edilizi*, non consentendo, pertanto, di presupporre l'esclusione dal suo ambito applicativo di qualsiasi fattispecie che lo Stato abbia regolato o

potrebbe regolare e ponendo così in essere un'invasione nella sfera legislativa riservata alla competenza statale in materia ambientale.

Per questi motivi, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto n.17/2014, nella parte in cui prevede che le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali, riconfermando la necessità dell'osservanza della normativa statale e dell'Unione europea di protezione ambientale.